

dita consolidata 5 per cento dei debiti pubblici redimibili.

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio rappresenta il ministro per le finanze.

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

L'onorevole ministro accetta il progetto della Commissione ?

**FINALI, ministro per l'agricoltura e commercio.** Accetto il progetto della Commissione, poichè è conforme al progetto ministeriale, aggiungendo soltanto due spiegazioni che sono molto opportune.

**PRESIDENTE.** Leggo dunque l'articolo 1 :

« È data facoltà al ministro delle finanze di accettare in cambio, mediante speciali convenzioni, rendita di titoli di debiti pubblici redimibili dello Stato contro rendita di titoli consolidati 5 per cento, purchè l'importo della nuova rendita 5 per cento da darsi nelle singole contrattazioni non superi quella alla quale viene sostituita, tenuto conto anche della diversa decorrenza dei rispettivi interessi. »

(È approvato.)

« Art. 2. I titoli delle rendite redimibili, convertiti nel modo indicato all'articolo 1, saranno annullati. Si terranno però vivi i numeri d'iscrizione, onde lo Stato possa concorrere al rimborso relativo al valore nominale nei casi in cui questo venga fatto in seguito di sorteggio, ed affinchè possa diminuirsi il fondo d'iscrizione negli anni consecutivi, nei casi in cui l'estinzione dei debiti si faccia per acquisto dei titoli stessi al loro valore effettivo. »

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Domando la parola.

Il Ministero accetta questa nuova redazione dell'articolo 2, presentata dalla Commissione, come accettò la redazione dell'articolo 1, per le seguenti considerazioni.

Nell'articolo 1 poteva nascere il dubbio che il confronto del valore della rendita consolidata che si dava colla rendita redimibile che si accettava dovesse farsi soltanto alla fine dell'operazione; ed ora è detto chiaramente nella legge, come del resto era già negli intendimenti del Governo nel proporla, che in ogni singola operazione di tramutamento o di cambio si debba stare dentro il limite determinato.

L'articolo 2 poi spiega il motivo pel quale si debba mantenere, nonostante la conversione, acceso il titolo che è stato accettato e convertito in rendita consolidata; imperocchè questo titolo è relativo ad un debito il quale si ammortizza al valore nominale. Pel giorno dell'ammortizzazione, che presto o tardi viene, è molto importante che il rim-

borso e l'utile relativo vada a vantaggio dello Stato, piuttosto che a vantaggio degli altri portatori dei titoli del debito redimibile, che non furono presentati per essere convertiti in consolidato. Perciò credo che non debba incontrare difficoltà l'approvazione di questo articolo secondo della Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 3. È autorizzata l'iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico consolidato 5 per cento della rendita da darsi in cambio di quella redimibile ricevuta, come all'articolo 1. »

(È approvato.)

« Art. 4. È data facoltà al Governo d'introdurre, mediante decreti reali, nei capitoli del bilancio delle finanze relativi al consolidato 5 per cento ed ai debiti redimibili; le variazioni in aumento o diminuzione occorrenti per gli effetti della presente legge. »

(È approvato.)

Nella seduta di domani si passerà alla votazione on scrutinio segreto su questo progetto di legge.

#### DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DI UN ALTRO SCHEMA DI LEGGE.

(V. Stampato n° 14)

**PRESIDENTE.** Ora viene in discussione il progetto di legge pel passaggio del servizio del Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti dalle prefetture alle intendenze di finanza.

(Si dà lettura del progetto di legge.)

La discussione generale è aperta.

**CAMERINI.** Domando la parola.

Io riconosco l'utilità di questo progetto di legge e la maggiore economia, di tempo specialmente, che si potrà avere dal passaggio del servizio relativo alle operazioni sul Debito pubblico e sulla Cassa dei depositi e prestiti, per il ritiro dei depositi fatti, alle intendenze di finanza, purchè queste abbiano attribuzioni proprie per eseguirle.

Però non mi sembra che questa legge provveda abbastanza, specialmente riguardo ai depositi ed alle cauzioni giudiziarie, poichè mi pare che lascierebbe gl'intendenti di finanza come semplici organi di trasmissione; ed in questo caso si guadagnerebbe troppo poco, se pur non si perde con una novella ruota di più. Io non so quali siano le intenzioni del signor ministro, e se con un regolamento apposito voglia ovviare a questa difficoltà; ma ciò che mi risulta dalla relazione e dal testo stesso della legge, non mi sembra sufficiente. Non si farebbe che un